

Le nozze sono valide: un canonista si schiera con Don Santoro

ALTRO CHE "SIMULAZIONE DI SACRAMENTO". QUELLE NOZZE SONO VALIDISSIME. UN CANONISTA SI SCHIERA CON DON SANTORO 35365. FIRENZE-ADISTA. Altro che "simulazione di sacramento", "atto privo di ogni valore ed efficacia", come lo ha immediatamente bollato l'arcivescovo di Firenze mons. Giuseppe Betori: per Francesco Zanchini, professore emerito di Diritto Canonico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Teramo, quello tra Fortunato Talotta e Sandra Alvino (nata uomo, ma donna a tutti gli effetti già dal 1974, tanto che lo Stato italiano le aveva permesso, nel 1982, di sposare con rito civile l'uomo che amava, v. Adista nn. 111, 114 e 120/09) non sarebbe affatto un'unione fuori dal Diritto Canonico. "La presa di posizione della curia fiorentina" appare "precipitosa e anticanonica", scrive il docente in un saggio pubblicato sul numero di dicembre del Tetto. Nella tradizione canonica, spiega Zanchini, a un matrimonio come quello celebrato da don Santoro si può solo "obiettare che non può realizzare il fine procreativo delle nozze; ma oggi il codice canonico dichiara invalidante la sola impotenza copulativa (can. 1084 §1), mentre ammette alle nozze chi sia affetto da sterilità (can. 1084 §3). C'è di più: la legge dispone esplicitamente che, 'se l'impedimento di impotenza è dubbio, sia per dubbio di diritto che per dubbio di fatto, il matrimonio non deve essere impedito né, stante il dubbio, dichiarato nullo' (can. 1084 §2)". Per questo, finché il diritto non disporrà diversamente, "nessun teologo e nessun vescovo potrà permettersi di vietare ciò che la legge consente, o di dichiarare inefficace la volontà di chi abbia contratto un vincolo che viceversa, fino a prova contraria, va invece riconosciuto legittimo e valido ad ogni effetto canonico". Anche perché spetta "solamente all'autorità suprema della Chiesa dichiarare autenticamente quando il diritto divino proibisca e/o dirima il matrimonio (can, 1075, §1)". E inoltre, "una volta celebrato, 'il matrimonio gode del favore

del diritto; onde nel dubbio si deve ritenere valido il matrimonio fino a che non sia provato il contrario' (can. 1060)".

Del resto, spiega Zanchini, la linea del rigore assoluto nel dichiarare nulli i matrimoni per questioni legate alla capacità di procreare dei coniugi è superata già da diversi decenni. Era iniziata con la celebre bolla papale *Cum frequenter*, emanata da Sisto V nel giugno del 1587 (per vietare il matrimonio ad eunuchi e castrati, perché impossibilitati alla procreazione), e venne mantenuta fino al secondo dopoguerra; fino alla paradossale situazione di un responso del S. Uffizio che, racconta il giurista, "escluse dal matrimonio gli ex detenuti nei lager nazisti, ai quali fosse stata praticata la resezione del dotto deferente (vasectomia), al fine di sterilizzarli: ravvisando purtroppo in queste vittime una eadem ratio con il divieto della *Cum frequenter*, determinato dalla impossibilità di riconoscere nel loro eiaculato il 'verum semen, in testiculis elaboratum'". Determinante per l'eclissi di questa tradizione dottrinale, prosegue Zanchini, "è stata la valorizzazione del *bonum coniugum*, nella linea di pensiero sia del Vaticano II (*Gaudium et spes*), sia di alcuni interventi magisteriali di Giovanni Paolo II", ma soprattutto, la trasformazione culturale avviata dal Concilio che guarda al sacramento del matrimonio "in un'ottica svincolata dai condizionamenti rigidamente anatomobiologici della fase precedente".

Che il Diritto Canonico conosca però bene, oltre che la rigidità assoluta, anche le maglie dell'elasticità è un'acquisizione che ci viene anch'essa dal passato. Basti ricordare, scrive Zanchini, la costituzione *Altitudo* di Paolo III (del 1 giugno 1537), "che autorizzava i convertiti delle Indie avvezzi alla poligamia a prendere in moglie la prima del loro serraglio e, ove più non ne ricordassero con certezza la priorità nella convivenza, quella che preferivano". L'immobilismo della Chiesa, insomma, è "tutto di facciata: ed il cattolicesimo romano non crescerebbe, se da mille rivoli non fosse nutrito dall'umanità che lo circonda, fino a cedere a un sincretismo nel quale diventa vero tutto e il contrario di tutto. A patto che la facciata sia salva, come i sepolcri imbiancati di evangelica memoria; e, soprattutto, siano buoni i rapporti con la politica, affinché in essa si perpetui, ora

e sempre, il vigore della formula costantiniana”.

Qui comincia la parte più “politica” del saggio di Zanchini. “Giuseppe Betori – afferma il canonista – è uomo di Ruini e si vede dalla tracotanza; ma è molto meno colto di costui, e anche questo si vede. Sono cose che, in una città come Firenze, suonano male”. Invece del comunicato stampa che denunciava la nullità del matrimonio ed il provvedimento contro don Santoro, “non sarebbe bastata una nota brevissima, che annunciasse la trasmissione dell’atto di matrimonio Alvino-Talotta al promotore di giustizia per l’inizio di un giudizio di nullità canonica, anziché rifarsi, con sì presuntuosa arroganza, a principi teorici triti e ritriti, fondati comunque su dubbie autorità e incuranti delle peculiarità pastorali della fattispecie?”. E che bisogno c’era, incalza Zanchini, di punire il parroco (che peraltro agiva in perfetta buona fede, visto il matrimonio civile dei conviventi che sottendeva “una ratio peccati che chiedeva da anni di essere sottoposta alla misericordia della Chiesa”), senza nemmeno tentare “le misure di correzione fraterna e di sollecitudine pastorale imposte dal can. 1341, o almeno instaurare iuxta legem una procedura di contestazione degli addebiti per garantirne il diritto di difesa?”.

Viene allora facile il sospetto, conclude Zanchini, che “la sensibilità di Curia sia stata toccata sul vivo proprio nel punto del quale è più gelosa: quello della facciata. Ma la vendetta è cattiva consigliera”. (valerio gigante)

di Valerio Gigante, da Adista

Altro che “simulazione di sacramento”, “atto privo di ogni valore ed efficacia”, come lo ha immediatamente bollato l’arcivescovo di Firenze mons. Giuseppe Betori: per Francesco Zanchini, professore emerito di Diritto Canonico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Teramo, quello tra Fortunato Talotta e Sandra Alvino (nata uomo, ma donna a tutti gli effetti già dal 1974, tanto che lo Stato italiano le aveva permesso, nel 1982, di sposare con rito civile l’uomo che amava, v. Adista nn. 111, 114 e 120/09) non sarebbe affatto un’unione fuori dal Diritto Canonico.

“La presa di posizione della curia fiorentina” appare

“precipitosa e anticanonica”, scrive il docente in un saggio pubblicato sul numero di dicembre del Tetto. Nella tradizione canonica, spiega Zanchini, a un matrimonio come quello celebrato da don Santoro si può solo “obiettare che non può realizzare il fine procreativo delle nozze; ma oggi il codice canonico dichiara invalidante la sola impotenza copulativa (can. 1084 §1), mentre ammette alle nozze chi sia affetto da sterilità (can. 1084 §3). C’è di più: la legge dispone esplicitamente che, ‘se l’impedimento di impotenza è dubbio, sia per dubbio di diritto che per dubbio di fatto, il matrimonio non deve essere impedito né, stante il dubbio, dichiarato nullo’ (can. 1084 §2)”. Per questo, finché il diritto non disporrà diversamente, “nessun teologo e nessun vescovo potrà permettersi di vietare ciò che la legge consente, o di dichiarare inefficace la volontà di chi abbia contratto un vincolo che viceversa, fino a prova contraria, va invece riconosciuto legittimo e valido ad ogni effetto canonico”. Anche perché spetta “solamente all’autorità suprema della Chiesa dichiarare autenticamente quando il diritto divino proibisca e/o dirima il matrimonio (can, 1075, §1)”. E inoltre, “una volta celebrato, ‘il matrimonio gode del favore del diritto; onde nel dubbio si deve ritenere valido il matrimonio fino a che non sia provato il contrario’ (can. 1060)”.

Del resto, spiega Zanchini, la linea del rigore assoluto nel dichiarare nulli i matrimoni per questioni legate alla capacità di procreare dei coniugi è superata già da diversi decenni. Era iniziata con la celebre bolla papale Cum frequenter, emanata da Sisto V nel giugno del 1587 (per vietare il matrimonio ad eunuchi e castrati, perché impossibilitati alla procreazione), e venne mantenuta fino al secondo dopoguerra; fino alla paradossale situazione di un responso del S. Uffizio che, racconta il giurista, “escluse dal matrimonio gli ex detenuti nei lager nazisti, ai quali fosse stata praticata la resezione del dotto deferente (vasectomia), al fine di sterilizzarli: ravvisando purtroppo

in queste vittime una eadem ratio con il divieto della Cum frequenter, determinato dalla impossibilità di riconoscere nel loro eiaculato il 'verum semen, in testiculis elaboratum'". Determinante per l'eclissi di questa tradizione dottrinale, prosegue Zanchini, "è stata la valorizzazione del bonum coniugum, nella linea di pensiero sia del Vaticano II (Gaudium et spes), sia di alcuni interventi magisteriali di Giovanni Paolo II", ma soprattutto, la trasformazione culturale avviata dal Concilio che guarda al sacramento del matrimonio "in un'ottica svincolata dai condizionamenti rigidamente anatomo-biologici della fase precedente".

Che il Diritto Canonico conosca però bene, oltre che la rigidità assoluta, anche le maglie dell'elasticità è un'acquisizione che ci viene anch'essa dal passato. Basti ricordare, scrive Zanchini, la costituzione Altitudo di Paolo III (del 1 giugno 1537), "che autorizzava i convertiti delle Indie avvezzi alla poligamia a prendere in moglie la prima del loro serraglio e, ove più non ne ricordassero con certezza la priorità nella convivenza, quella che preferivano". L'immobilismo della Chiesa, insomma, è "tutto di facciata: ed il cattolicesimo romano non crescerebbe, se da mille rivoli non fosse nutrito dall'umanità che lo circonda, fino a cedere a un sincretismo nel quale diventa vero tutto e il contrario di tutto. A patto che la facciata sia salva, come i sepolcri imbiancati di evangelica memoria; e, soprattutto, siano buoni i rapporti con la politica, affinché in essa si perpetui, ora e sempre, il vigore della formula costantiniana".

Qui comincia la parte più "politica" del saggio di Zanchini. "Giuseppe Betori – afferma il canonista – è uomo di Ruini e si vede dalla tracotanza; ma è molto meno colto di costui, e anche questo si vede. Sono cose che, in una città come Firenze, suonano male". Invece del comunicato stampa che denunciava la nullità del matrimonio ed il provvedimento contro don Santoro, "non sarebbe bastata una nota brevissima, che annunciasse la trasmissione dell'atto di matrimonio

Alvino-Talotta al promotore di giustizia per l'inizio di un giudizio di nullità canonica, anziché rifarsi, con sì presuntuosa arroganza, a principi teorici triti e ritriti, fondati comunque su dubbie autorità e incuranti delle peculiarità pastorali della fattispecie?". E che bisogno c'era, incalza Zanchini, di punire il parroco (che peraltro agiva in perfetta buona fede, visto il matrimonio civile dei conviventi che sottendeva "una ratio peccati che chiedeva da anni di essere sottoposta alla misericordia della Chiesa"), senza nemmeno tentare "le misure di correzione fraterna e di sollecitudine pastorale imposte dal can. 1341, o almeno instaurare iuxta legem una procedura di contestazione degli addebiti per garantirne il diritto di difesa?".

Viene allora facile il sospetto, conclude Zanchini, che "la sensibilità di Curia sia stata toccata sul vivo proprio nel punto del quale è più gelosa: quello della facciata. Ma la vendetta è cattiva consigliera".